

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.45 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso o di disturbo o molestia alle persone.
Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
2. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.
3. Il proprietario o il detentore deve controllare periodicamente lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed eliminare immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prendere altre adeguate misure di protezione.
Il proprietario o il detentore deve sottoporre gli animali a controlli periodici ordinari volti alla prevenzione e tutela della salute degli stessi, nonchè immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.
4. Il proprietario o il detentore deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro, o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno.
Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza,

sei volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse.

E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a cinque volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.

5. E' vietato abbandonare animali domestici e selvatici appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini pubblici e qualsiasi tipologia di corpo idrico. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di recupero, Istituti scientifici o altri Enti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
6. E' consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua dalle fontane pubbliche fatto salvo il divieto di cui all'art 8, comma 1, lett. i).
7. E' vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse dal presente divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, da eseguirsi con modalità tali da non nuocere in alcun modo altre specie animali, previa adeguata informazione.
8. L'Ufficio competente per la tutela degli animali determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art.46 - Rapporti con i cani

1. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, singolarmente comprovati, la limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario è stabilita dalla normativa regionale in materia. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.

2. La detenzione di cani deve prevedere uno spazio di almeno otto metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di 6 metri di lunghezza a scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e i cani attaccati dovranno potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso. E' altresì vietato tener legato un cane a nodo scorsoio.
3. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.
4. L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

Art.47 - Mantenimento dei cani.

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita.
2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se mordaci o sottoposti ad addestramento che comporti l'attacco a esseri umani, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a 1,5 metri, salvo le aree pubbliche appositamente individuate.
4. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e

segnalate, ove esistano. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verde pubblico rispondono i proprietari.

5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani devono essere custoditi in modo da non recare danno alle persone.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, comprese le aree a loro destinate di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.
10. Ove sia detenuto almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
11. Per quanto non previsto, si applicano le norme di cui alla L.R. 16/2006 e Regolamento attuativo 2/2008 e al DPR 8 febbraio 1954 n.320 (regolamento di polizia veterinaria), così come modificato dalle vigenti normative.
12. Nei luoghi e nei locali privati recintati e chiusi all'accesso di terzi devono essere adottati tutte le necessarie misure atte ad impedire che il cane possa uscire dalla proprietà o comunque anche solo sporgendosi possa recare danno alle persone.

13. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o altro veicolo.
14. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di adeguate aree di sgambamento per i cani, da usare con regolarità

Art.48 - Centri di addestramento educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali, sentito il Servizio Veterinario Azienda ASL.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. E'obbligo degli addestratori tenere un registro con l'indicazione dei soggetti sottoposti ad addestramento che prevedano forme di attacco verso le persone. Sui registri dovrà essere annotato il nome e il numero di microchip del cane, la razza e l'età, oltre al nome e indirizzo del proprietario. Mensilmente deve essere fornita la lista di questi soggetti all'Ufficio competente presso il Comando di Polizia locale.
4. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento devono adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.49 - Rapporti con i gatti.

1. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie.

2. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde, ecc..

Art.50 - Colonie feline

1. Il Comune riconosce e tutela a norma di legge (Legge 189/04 - L.R. 16/2006 art. 9) le colonie feline presenti sul proprio territorio.
2. E' consentito ai soli cittadini muniti di regolare tesserino di riconoscimento introdursi nel territorio di una colonia felina al fine di provvedere al mantenimento e alla cura dei gatti.
3. Tali cittadini, definiti "gattari", potranno entrare in qualsiasi area pubblica o privata, comprese le aree condominiali.

Art.51 - Animali randagi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 14.8.1991 n. 281 e dalle altre norme in vigore è fatto divieto di catturare animali randagi; resta ferma la possibilità di intervento ai fini sanitari, di soccorso e di accudimento per gli enti competenti e le associazioni protezionistiche riconosciute.

Art.52 - Protezione della fauna selvatica.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 23, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, vale per tutto il territorio comunale.
2. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di spavento per terzi.
3. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi

devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.

4. E' vietato detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo.

Art.53 - Esposizione di animali

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le autorizzazioni per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:
 - a. i locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;
 - b. gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, il pavimento della gabbia espositiva, deve essere ricoperto di materiale assorbente le deiezioni, e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene;
 - c. è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.

Art.54 - Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 22 novembre 1993, n. 473 sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.
2. Sono vietati ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride ed altre manifestazioni simili.

Art.55 - Circhi e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le disposizioni riguardanti il benessere e la tutela degli animali previste dalla vigente normativa, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività circense con utilizzo di animali saranno rilasciate esclusivamente nel rispetto dei parametri Cites.

Art.56 - Premi vincita

1. E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività dello spettacolo.

Art.57 - Utilizzo di animali

1. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 7, è vietato comunque esibire animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

Art.58 - Vendita di animali

1. Il commercio di ogni specie animale, ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti.
2. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza, immersi in vasche munite di ossigenatore.
3. E' vietata l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi.

Art.59 - Pratiche vietate

1. Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:

- a. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
- b. tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
- c. somministrare cibo o bevande ai volatili in libertà;
- d. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- e. detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori e mustelidi;
- f. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- g. ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
- h. colorare o vendere animali colorati artificialmente;
- i. trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto;
- j. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- k. condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
- l. procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;
- m. lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.

Art.60 - Trasporto di animali su mezzi pubblici.

- 1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dal soggetto che esercita il servizio.

Art.61 - Animali liberi.

1. Il Sindaco con propria ordinanza in situazioni e circostanze eccezionali può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.